

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata D’INCECCO

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia
di accesso ai corsi universitari

Presentata il 23 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una società come la nostra, in cui i mutamenti sociali, economici e legislativi viaggiano ad una velocità che soltanto pochi decenni fa sembrava impossibile da concepire e da sostenere, risulta urgente, per non dire assolutamente necessario, occuparsi di una questione che sempre interessa la vita dei nostri figli che si accingono a entrare nel mondo dell’istruzione e della formazione universitaria: ci riferiamo alle prove di ammissione per l’accesso ad alcuni corsi universitari, anche conosciuti come *test* di accesso.

L’idea iniziale di istituire le prove di ammissione allo scopo di garantire, da un lato, una formazione universitaria in grado di proiettare i nostri studenti nel mondo del lavoro con la migliore delle preparazioni possibili e, dall’altro, di consentire agli atenei di organizzare i corsi di laurea secondo i parametri più prossimi a

quelli in uso in Europa e nel mondo, ha finito con lo scontrarsi annualmente con una realtà che penalizza sia gli studenti intenzionati a perfezionare la loro istruzione sia il mondo del lavoro, incapace di reperire personale da affiancare ai lavoratori già inseriti o con il quale sostituirli e, quindi, di garantire a tutti i laureati un impiego.

È ormai evidente a quanti con interesse seguono le vicissitudini del mondo dei giovani come sia diventato per loro ostico sia potersi iscrivere a una facoltà universitaria, sia trovare lavoro anche a distanza di molti anni dal conseguimento della laurea.

Ogni anno ci troviamo a dover leggere di ricorsi presentati da studenti che contestano non solo l’esito della loro prova di ammissione, ma anche la consistenza di essa in termini di effettiva conformità al tipo di facoltà cui ci si vuole iscrivere,

mettendone quindi in dubbio l'effettiva capacità di valutare uno studente per ammetterlo ai corsi di laurea.

Ma è anche il mondo del lavoro a trovarsi penalizzato e, quindi, impossibilitato a rendere al meglio dall'esito e dalla gestione di questi esami di ammissione.

Da un parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel giugno 2011, emerge la necessità di rivedere i criteri di analisi utilizzati finora allo scopo di garantire i necessari livelli qualitativi degli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari, nonché di assicurare stime e valutazioni più inerenti e vicine agli effettivi fabbisogni lavorativi degli anni futuri, divisi ovviamente per settori.

Per fare un esempio concreto, citiamo i dati oggettivi relativi al periodo 2011-2013: essi affermano che esiste in Italia una consistente concentrazione di personale medico nella fascia di età superiore o uguale a sessanta anni e questo lascia supporre che circa 17.000 medici lasceranno il Servizio sanitario nazionale entro il 2015.

Se consideriamo il numero medio di laureati in medicina e chirurgia per anno accademico e la quota di questi annualmente immessa nel Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno in corso avremo un saldo negativo fra pensionamenti e nuove assunzioni: saldo reso ancora più negativo, ovviamente, nelle regioni alle prese con i piani di rientro a causa del blocco delle assunzioni.

Appare quindi evidente che occorre garantire una maggiore possibilità di iscrizione a facoltà come quella di medicina e chirurgia (ma lo stesso discorso potrebbe estendersi per analogia a tutte le facoltà di tipo scientifico, quali matematica, chimica, ingegneria, veterinaria e farmacia), in quanto un maggior numero di laureati proveniente da esse consentirebbe al mondo del lavoro di assumerli a tempo indeterminato o, comunque, di avviarli a una sistemazione professionale rapida e in sintonia con le loro aspettative.

Se vogliamo rovesciare la prospettiva di valutazione dal mondo accademico a quello strettamente professionale possiamo citare due dati che sicuramente rafforzano la proposta di agire, e in fretta, sul tema delle prove di ammissione.

Sempre dal rapporto dell'ANVUR emerge come la *performance* dei laureati in architettura sia, in termini occupazionali, decisamente buona. A un anno dal conseguimento del titolo di studio lavorano mediamente 73 laureati su 100, con una piena occupazione a cinque anni dalla laurea.

Citando dati estrapolati dalla ricerca del consorzio interuniversitario «Alma-Laurea» si evince come facoltà di tipo scientifico, quali medicina e chirurgia (incluse le professioni sanitarie), economia, scienze statistiche, architettura, ingegneria e matematica, garantiscono una condizione occupazionale a tre anni dalla laurea (anno di laurea in oggetto 2007) che va dal 97,2 per cento all'83,4 cento.

Altre facoltà, che invece tradizionalmente hanno sempre prodotto un gran numero di laureati come il corso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, vedono le proprie condizioni occupazionali scendere e attestarsi al 50,2 per cento.

Scopo della presente proposta di legge è, quindi, sopprimere le prove di ammissione solo per quanto riguarda le facoltà (specialmente a indirizzo scientifico) di medicina e chirurgia (inclusi i corsi di laurea delle professioni sanitarie) architettura, ingegneria, veterinaria, chimica, farmacia, matematica, fisica ed economia che, in base ai dati, garantiscono ai propri laureati una piena e soddisfacente occupazione professionale (articolo 1) e prevedere (articolo 2) dei meccanismi selettivi meritocratici durante il primo anno di corso di studi, tenendo comunque conto di situazioni particolari che possano impedire o limitare lo studente nel sostenere tutti gli esami richiesti per evitare la decadenza dall'iscrizione dal corso di studi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: « , diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* » sono soppresse;

c) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, le parole: « lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *b)* »;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: « lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *b)* »;

e) all'articolo 5, comma 1, le parole: « lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *b)* ».

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i meccanismi selettivi per gli studenti iscritti a corsi universitari, consistenti nella fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, nel primo anno di corso, prevedendo apposite deroghe per gli studenti lavoratori, per coloro che hanno familiari a carico e per coloro che presentano un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente attestante l'impossibilità di poter sostenere gli esami a causa del proprio stato di salute, prevedendo la decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente.



17PDL0059800